



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 gennaio 2024
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0006(COD)**

**5837/24
ADD 1**

**SOC 48
EMPL 31
GENDER 10
MI 86
COMPET 88
DATAPROTECT 46
CODEC 173
IA 23**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 gennaio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 14 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 14 final ANNEX.

All.: COM(2024) 14 final ANNEX



Bruxelles, 24.1.2024
COM(2024) 14 final

ANNEX

ALLEGATO

della

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale

{SEC(2024) 35 final} - {SWD(2024) 9 final} - {SWD(2024) 10 final} -
{SWD(2024) 11 final}

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2009/38/CE è così modificato:

- (1) il punto 1 è così modificato:
 - (a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Al fine di realizzare l'obiettivo fissato all'articolo 1, paragrafo 1, e nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 14 bis, è istituito un comitato aziendale europeo, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dalle seguenti norme:";
 - (b) alla lettera a), il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La consultazione avviene in modo tale da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di riunirsi con la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere una risposta scritta motivata a ogni loro eventuale parere espresso prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che il parere sia stato espresso entro un termine ragionevole;";
 - (c) dopo la lettera d) è inserita la lettera d bis) seguente:

"d bis) nei limiti del possibile, sia le donne che gli uomini rappresentano almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e dei membri del comitato ristretto.";
- (2) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale due volte all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono di conseguenza informate.";
- (3) al punto 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"3. Qualora si verificano circostanze eccezionali o intervengano decisioni che con ogni probabilità incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori e la cui urgenza non consenta di procedere all'informazione o alla consultazione in occasione della successiva riunione programmata del comitato aziendale europeo, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il comitato aziendale europeo ha il diritto di esserne informato tempestivamente. Il comitato ha il diritto di riunirsi, su sua richiesta, con la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nell'ambito dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato.

Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ristretto, hanno diritto di partecipare i membri del comitato aziendale europeo eletti o designati dagli stabilimenti e/o dalle imprese che sono o possono essere direttamente interessati dalle circostanze o dalle decisioni in questione.";
- (4) al punto 5 sono aggiunte le frasi seguenti:

"Tali esperti possono comprendere rappresentanti di organizzazioni sindacali riconosciute a livello di Unione. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali

esperti hanno il diritto di partecipare alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza. La direzione centrale ne è informata in anticipo.";

(5) il punto 6 è così modificato:

(a) tra il terzo e il quarto comma è inserito il comma seguente:

"Le spese di funzionamento del comitato aziendale europeo comprendono spese ragionevoli per l'assistenza, la rappresentanza e i procedimenti legali. Le spese di funzionamento devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.";

(b) il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

"Nel rispetto di questi principi, gli Stati membri possono fissare le norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento del comitato aziendale europeo.".